

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1993-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3162)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame riguarda la ratifica e l'esecuzione del Protocollo 21 dicembre 1979 di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, già emendata con il Protocollo 23 febbraio 1968.

Con il Protocollo del 1968, si è inteso regolare, nella materia del trasporto marittimo, ipotesi non precedentemente disciplinate nella Convenzione del 1924. Con il Protocollo di cui al disegno di legge in titolo si prevede esclusivamente l'identificazione di una nuova unità di misura monetaria, non soggetta — come la misura aurea prevista nella Convenzione — alle complicità di oscillazioni che, particolarmente nell'ultimo decennio,

hanno reso assai difficoltosa la soluzione delle controversie proprio per la precarietà di una regola sempre più lontana da esigenze di stabilità e di universalità.

Secondo una linea di ammodernamento adottata anche in altre Convenzioni internazionali, la nuova unità di misura prevista è quella del cosiddetto « diritto speciale di prelievo », il cui valore è determinato dal Fondo monetario internazionale.

Bastano questi sintetici richiami a sottolineare l'evidente utilità delle statuizioni contenute nel Protocollo 21 dicembre 1979: pertanto la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII del Protocollo stesso.